



TRIBUNALE DI ENNA

UFFICIO DELLE ESECUZIONI CIVILI



Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Evelia Tricani;
nell'ambito della procedura esecutiva n. 42/2010 R.G.;

letta la nota del professionista delegato depositata il 23/12/2015, in ordine alle indicazioni necessarie per la prosecuzione della vendita secondo la novella di cui alla L. n. 132/15;

ritenuto, quanto alle modifiche al codice di procedura civile introdotte con D.L. n.83/2015, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2015 n.132, che le modifiche apportate all'art.591 bis c.p.c. (Delega alle operazioni di vendita) attengono da un lato all'esercizio del potere discrezionale del giudice sull'esercizio della delega e dall'altro lato ampliano (punto 7 secondo comma citato articolo) la facoltà di delegare attività in precedenza dallo stesso esclusivamente esercitate mentre per tutti gli operatori resta l'obbligo di attenersi alle prescrizioni contenute nelle singole disposizioni normative come modificate;

osserva, inoltre, quanto alla vigenza della normativa modificata, che per espressa previsione dell'art 23 sub 9 delle norme transitorie e disposizioni di attuazione contenute del citato D.L. n.83/2015, le norme modificate si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto prima e della legge di conversione successivamente, ad eccezione delle norme relative alle modifiche contenute nella nuova formulazione dell'art. 490 e 161 disp. att. c.p.c. ed altre che entreranno in vigore dopo la pubblicazione dei decreti

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

attuativi; nelle procedure in cui è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore, mentre le nuove disposizioni si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone nuova vendita.

Per quanto sopra residua che le deleghe precedentemente accordate restano pienamente valide, fermo restando che le nuove vendite avvengano tenuto conto delle modifiche introdotte nel rispetto della normativa di cui alla nuova formulazione dell'art. 569 c.p.c..

Giova a tal proposito ribadire quanto alla pubblicità, la necessità che la pubblicazione dei provvedimenti continui ad avvenire esclusivamente sul sito www.tribunaleenna.it il cui portale è gestito dalla società Astalegale.net S.p.a., sita in Ponte Felcino, Perugia, Strada Tiberina Nord. (tel. 0755005080 – e-mail procedure.enna@astalegale.net – www.astalegale.net) alla quale gli interessati devono indirizzare le richieste di pubblicazione.

Quanto alla possibilità di delegare al professionista a provvedere sull'assegnazione del bene, osserva questo g.e, che si procederà a dar corso all'istanza solo previa verifica della tempestiva presentazione della stessa ed esclusivamente nell'ipotesi che la vendita non abbia luogo per mancanza di offerte.

Riguardo, poi, ai criteri di valutazione dell'offerta, ed in particolare a quelli indicati negli artt. 505 e 506 c.p.c., lo scrivente ufficio ritiene che si possa far luogo all'assegnazione dei beni solo dopo aver invitato i creditori a precisare il loro credito e al deposito di nota delle spese e competenze.

Appare quindi di tutta evidenza che la procedura dovrà essere restituita al g.e. per provvedere sulle spese di giustizia e la fissazione di un termine per il richiedente l'assegnazione entro il quale deve provvedere a

versare la somma offerta e l'eventuale conguaglio in esito al quale potrà essere fissata udienza di assegnazione e provvedere a munire il professionista delegato di apposita delega a provvedere sull'istanza di assegnazione;

onera il delegato di darne comunicazione alle parti.

Si comunichi al professionista delegato.

Enna, 15/1/2016

Il Giudice dell'Esecuzioni

dott.ssa Evelia Tricani

Depositato nella

Cancelleria del Tribunale oggi

19-1-2016



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Carmelo Lentini